



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del
24/11/2022



COMUNE DI AREZZO
Servizio Governo del Territorio

Ufficio Programmazione e
Sviluppo economico del
Territorio

*Ufficio Fiere e Mercati
Fiera Antiquaria*

Allegato A)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(ART. 43 L.R. 23.11.2018 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Allegato A)

INDICE

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Subingressi

Articolo 7 - Orari

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Articolo 8 - Attività mediante posteggio

Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi

Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi riservati

Articolo 11 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle presenze

Articolo 13 - Individuazione di nuovi mercati e fiere, anche a carattere sperimentale

Articolo 14 - Spostamento del mercato o della fiera

Articolo 15 - Miglioria e scambio di posteggi

Articolo 16 - Mercati straordinari

Articolo 17 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

Articolo 18 - Circolazione pedonale e veicolare

Articolo 19 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

Articolo 20 - Fiere promozionali

Articolo 21 - Fiere promozionali a carattere sperimentale

Articolo 22 - Individuazione di nuove fiere promozionali

Articolo 23 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

Articolo 24 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

Articolo 25 - Mercatini dei non professionisti

Articolo 26 - Svuota casa

Articolo 27 - Autorizzazione temporanee di vendita/somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni non commerciali

Titolo 3 - Commercio itinerante

Articolo 28 - Abilitazione all'esercizio dell'attività

Articolo 29 - Modalità di svolgimento

Articolo 30 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 31 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato

Articolo 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 33 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

Articolo 34 - Posteggi isolati legati ad eventi

Articolo 35 - Circolazione pedonale e veicolare

Titolo 5 - Mercati Agricoli

Articolo 36 - Imprenditori agricoli

Articolo 37 - Istituzione e finalità del mercato agricolo

Articolo 38 - Disciplina amministrativa generale

Titolo 6 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 39 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico

Articolo 40 - Decadenza del titolo abilitativo

Articolo 41 - Sanzioni

Articolo 42 - Rinvio

Articolo 43 - Entrata in vigore

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 6, della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dall'art. 43, comma 5, della Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (*‘Codice del Commercio’*).
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. per *Legge*: la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (*‘Codice del Commercio’*);
 - b. per *Piano*: il *‘Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche’*, ex art. 43 della Legge.
 - c. per *commercio su aree pubbliche*: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate sulle aree pubbliche o su aree private, delle quali il Comune abbia la disponibilità;
 - d. per *aree pubbliche*: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - e. per *mercato*: l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni e secondo le modalità stabilite dal Piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f. per *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - g. per *posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera*: le parti delle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - h. per *fiera*: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i. per *fiera promozionale*: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - j. per *fiera specializzata nel settore dell'antiquariato*: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - i. per *manifestazione commerciale a carattere straordinario*: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
 - k. per *autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio*: l'atto rilasciato dal S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;

- l. per *abilitazione all'esercizio in forma itinerante*: la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- m. per *non professionisti*: i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 34 della Legge, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci di modico valore da loro stessi prodotte, ai sensi dell'art. 40 *bis* della Legge;
- n. per *mercatini dei non professionisti*: tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono in aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate a operatori non professionisti, in cui si vendono o barattano merci, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte, di valore che non superino il prezzo unitario di 100,00 euro e per un valore complessivo della merce esibita non superiore a 1.000,00 euro;
- o. per *mercato svuota casa*: mercatino di privati cittadini che mettono occasionalmente in vendita oggetti usati, di loro proprietà e provenienti da uso domestico. Gli articoli in vendita non devono essere appositamente realizzati per l'occasione;
- p. per *concessione temporanea*: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio per la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
- q. per *spunta*: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi, tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato;
- r. per *spuntista*: l'operatore già in possesso di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio nel mercato interessato alla spunta, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- s. per *presenze in un mercato e in un posteggio fuori mercato*: il numero delle volte che l'operatore si è presentato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- t. per *presenze in una fiera*: il numero di volte che l'operatore ha partecipato alla fiera per l'intera durata della stessa qualora svolta fino a due giorni oppure pari almeno a due terzi della durata della manifestazione qualora di durata superiore a due giorni;
- u. per *miglioria*: la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previo lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale;
- v. per *scambio posteggio*: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio previa comunicazione e successivo nulla osta dell'ufficio competente, ferma restando la corrispondenza della tipologia merceologica;
- w. per *attività stagionali*: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- x. per *specializzazione merceologica all'interno del settore merceologico*: la particolare tipologia di merce abbinata al singolo posteggio o mercato/fiera per garantire la manifestazione stessa.

Articolo 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
 - a. su posteggi dati in concessione;
 - b. in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal S.U.A.P., qualora effettuato su posteggio e a S.C.I.A., se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad

autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.

4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari ne consente il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori: il rapporto di lavoro è comprovato dalla copia del contratto di lavoro o da dichiarazione redatta in conformità all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza e controllo. Tali requisiti sono richiesti ai collaboratori all'esercizio dell'attività anche in caso di presenza del titolare.
6. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli artt. 44,45,46 della Legge.

Articolo 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza.

1. Il commercio su aree pubbliche, si svolge nel rispetto delle disposizioni di carattere igienico- sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 9, della Legge, si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico- sanitario.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a G.P.L. sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza ed al rispetto delle specifiche ordinanze comunali.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e/o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati alla circolazione dei pedoni e dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato per un massimo di 1 mt, a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,50 mt e che, comunque, non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza, soccorso e polizia, fermo restando che la struttura fissa debba essere ricompresa nel perimetro di occupazione. E' vietata l'esposizione di merci appese alla copertura indicata, al di fuori della proiezione della superficie assegnata in concessione.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti alla riproduzione musicale finalizzato alla vendita degli stessi e sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai partecipanti ed agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. Nell'area mercatale, la presenza di veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, è appositamente prevista nel Piano. La loro collocazione dovrà comunque essere ricompresa all'interno dell'area in concessione.
5. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere, in contenitori chiusi, i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita e mantenere gli stessi all'interno del proprio posteggio al fine della raccolta da parte dell'azienda incaricata.
6. Al fine del computo delle presenze, la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera è obbligatoria. Sono fatte salve cause di forza maggiore (che dovranno debitamente essere dimostrate agli uffici competenti) o il peggioramento delle condizioni atmosferiche, tale da rendere pregiudizievole per la sicurezza individuale e pubblica il proseguimento dell'attività.
7. E' obbligatoria l'esibizione in originale del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
8. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e,

- se richiesto dalle normative vigenti, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
9. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a pubblicizzarlo in modo ben visibile e con la specifica dicitura "MERCE USATA". La merce usata deve essere separata e distinta rispetto alla merce nuova.
 10. La vendita di abiti usati è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria che ne certifichi la tracciabilità e la provenienza e che ne attesti l'avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti.
 11. Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.
 12. Oltre le suddette norme, all'interno del Piano e/o con specifici provvedimenti possono essere previste ulteriori prescrizioni per le varie tipologie di mercati/fiere.

Articolo 6

Subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale (subingresso), per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività secondo le modalità del combinato disposto dagli art. 90 e 93 della Legge. La comunicazione di subingresso, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento nella gestione o della titolarità dell'esercizio.
2. In caso di morte del titolare dell'azienda, la comunicazione di reintestazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data del decesso dall'erede o dal rappresentante legale, nel caso in cui gli eredi abbiano costituito una società di persone, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
3. Qualora si tratti di attività relativa al settore alimentare, gli eredi, se in possesso dei requisiti morali, hanno la facoltà di continuare l'attività a titolo provvisorio. Se entro un anno dalla data del decesso, il subentrante non dimostri il possesso dei titoli professionali, salvo casi comprovati di forza maggiore, il titolo decade.
4. Qualora l'erede non intenda proseguire l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dal decesso del titolare. In tal caso la comunicazione di reintestazione del titolo, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di trasferimento dell'attività.
5. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a) e b) della Legge, è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima anche categoria merceologica laddove sia prevista una dislocazione per settori.
6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso, l'Amministrazione Comunale provvede alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 93 commi 3 e 4 della Legge.
7. Decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione, il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio, ai sensi dell'art. 127 comma 1 lett. e) della Legge.
8. Il provvedimento, di cui al precedente comma, non si applica qualora sia intervenuta la rateizzazione del debito contributivo.

Articolo 7

Orari

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, inseriti nel Piano, sono definiti nello stesso, compresi gli orari di allestimento, disallestimento e rifornimento merci.
2. Con Ordinanza del Sindaco sono determinati gli orari per l'esercizio per manifestazioni commerciali straordinarie, fiere promozionali ed altre manifestazioni non determinate nel Piano.

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Articolo 8

Attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio, sono rilasciate contestualmente dal S.U.A.P., secondo le modalità previste all'art. 35 della Legge.
2. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale toscano, anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante e nei posteggi temporaneamente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento; se il numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
4. La partecipazione ad una fiera è consentita solo a operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi, secondo le modalità previste all'art. 37 della Legge. I bandi sono pubblicati sul sito *internet* del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale.
2. Il bando contiene:
 - a. le modalità e i requisiti richiesti per la presentazione delle domande;
 - b. l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - c. l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'art. 41 della Legge;
 - d. l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, fiera o singolo posteggio;
 - e. il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Prima della pubblicazione dei bandi, di cui al comma 1, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato/fiera, già concessionari di posteggio per le migliori, secondo quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.
4. L'autorizzazione e la concessione della durata decennale sono rilasciate tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato/fiera/posteggio fuori mercato. A parità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata anche in modo discontinuo, dal richiedente quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche. A seguito della formulazione della graduatoria, il S.U.A.P. rilascia autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico agli aventi titolo fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.
5. L'autorizzazione e concessione di posteggio non possono essere oggetto di cessione o affidamento in gestione se non trascorsi almeno 2 (due) anni dalla data di rilascio delle medesime. L'atto di cessione o affidamento, effettuato in violazione del presente comma, comporta la revoca dell'autorizzazione e della concessione.

Articolo 10

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono riservati posteggi a favore delle categorie espresse all'art. 41, comma 1, lett. a) e b) della Legge, soggetti portatori di *handicap* ai sensi della Legge 104/1992, degli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 2 della Legge Regionale Toscana 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito d'interesse sovracomunale di cui all'allegato "A" della Legge Regionale 1/2005, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. I soggetti di cui al punto precedente non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. Il subingresso su tali posteggi riservati può essere effettuato solo da soggetti ammessi alle stesse riserve.
4. Su mercati/fiere di nuova istituzione, possono essere riservati posteggi alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a. decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b. decennale, con validità limitata ad uno o più, periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180,
 così come previsto dalla Legge 30/12/2023 n. 214.

Articolo 11

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. I posteggi occasionalmente liberi, per ogni giornata di svolgimento del mercato e/o della fiera, sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
3. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. In alternativa al titolare, all'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; b) il dipendente c) il collaboratore familiare, d) il lavoratore occasionale, e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro il cui status è equiparabile alle precedenti voci in elenco. Il rapporto con l'impresa del titolare del titolo abilitativo è comprovato con l'esibizione di copia del contratto di lavoro o con dichiarazione redatta in conformità all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). Tale dichiarazione è esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
4. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area pubblica ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture/arredi di proprietà del concessionario.
5. Il soggetto che si presenta alle operazioni di spunta ottenendo la presenza, a prescindere dal montaggio, qualora si presenti nella stessa giornata in spunta in altri mercati o fiere, non può ottenere ulteriori presenze nello stesso titolo abilitativo nel quale la presenza è già stata registrata.
6. L'Amministrazione procede al controllo della regolarità contributiva dello spuntista o dell'operatore itinerante abilitato su altro Comune con metodo a campione e per una sola volta all'anno per lo stesso operatore.
7. Per la partecipazione alle operazioni di spunta di fiere o mercati particolarmente frequentati, al fine di agevolare e snellire le procedure di controllo dei titoli, il Comune può richiedere la preventiva presentazione di una domanda da compilare esclusivamente nel modello all'uopo predisposto e secondo i termini ivi indicati. Dell'adozione di tale modalità sarà data indicazione nel Piano.
8. Il Comune può predisporre le operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi attraverso

procedure digitalizzate anche mediante l'acquisizione di procedure informatiche da parte degli operatori, ai quali sarà data congrua anticipazione dell'adozione di tale modalità gestionale.

Articolo 12

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune, mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore e della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'effettuazione delle operazioni di spunta e, ai fini della registrazione della presenza, per tutta la durata della manifestazione, fatte salve le motivazioni di cui all'art. 5, comma 6.
3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato, la registrazione della presenza non ha luogo.
4. La registrazione delle presenze nella fiera e nella fiera promozionale è effettuata:
 - a. per gli eventi di durata fino a due giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b. per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
5. In caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse (neve, altre calamità, ecc) tali da comportare l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori, nonché pregiudicare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle fiere o dei mercati, può essere consentito l'abbandono anticipato del mercato o della fiera previa comunicazione, da parte degli organi preposti, agli espositori. In tali casi sarà cura della Polizia Municipale disciplinare l'uscita degli operatori. In questi casi l'assenza è da considerarsi giustificata.
6. La registrazione delle presenze può essere effettuata anche attraverso procedure digitalizzate qualora l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi di piattaforme on line. Dell'adozione di tale modalità gestionale sarà data congrua notizia agli operatori.
7. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta, è tenuto al pagamento degli oneri previsti dai vigenti Regolamenti. Colui che risulti non in regola con tali pagamenti è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione degli stessi.
8. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro, come indicato all'art. 3, comma 5, del presente Regolamento. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari e i dipendenti a qualsiasi titolo.
9. Nel caso in cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato entro 30 minuti dall'assegnazione, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, si procederà all'annullamento della presenza oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento.
10. Le presenze nei singoli mercati sono aggiornate dopo ogni edizione sulla base delle rilevazioni effettuate dai soggetti incaricati dal Comune.
11. Al 31 dicembre di ogni anno decadono dalla graduatoria degli spuntisti, gli operatori che non hanno partecipato alle operazioni di spunta per 3 anni solari consecutivi o che nello stesso periodo abbiano maturato meno di 15 presenze nei mercati settimanali, 4 presenze per i mercati mensili, salvo gli operatori che abbiano iniziato l'attività di spuntista nel mercato di riferimento negli ultimi due anni del triennio considerato.
12. Non possono concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato, se presenti con la stessa autorizzazione. Le operazioni di spunta possono essere sospese per assicurare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli e la salvaguardia della pubblica incolumità.

Articolo 13

Individuazione dei nuovi mercati, fiere, anche a carattere sperimentale

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi, anche a carattere sperimentale, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, si tiene conto:
 - a. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b. delle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Decorsi almeno sei mesi dalla sperimentazione, il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 14

Spostamento del mercato o della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'art. 43, comma 6, della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione delle organizzazioni e delle associazioni di cui all'art. 3, comma 2, della Legge e delle organizzazioni agricole, ove interessate, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione con le organizzazioni e le associazioni, di cui all'art. 3, comma 2, della Legge, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, solo nel caso in cui il numero dei posteggi spostati sia superiore al 50% del totale complessivo degli stessi, alla scelta dei nuovi posteggi è chiamato tutto l'organico.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi, si tiene conto del numero di presenze maturate nel mercato/fiera, in alternativa, ove non sia possibile risalire al numero di presenze maturate da ciascun concessionario, l'ufficio competente in materia procederà con l'applicazione del criterio della maggiore anzianità dell'ultima autorizzazione/concessione di posteggio rilasciata.
5. In entrambi i casi, a parità di punteggio, la maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 15

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui in un mercato o fiera, si rendano disponibili uno o più posteggi, il Comune può indire un "Bando di migioria", riservato agli operatori concessionari di posteggio nello stesso mercato/fiera. Al bando deve essere data pubblicità nella modalità prevista dalla Legge.
2. Il bando, di cui al comma precedente, può essere indetto anche su richiesta di almeno il dieci per cento (10%) dei titolari di posteggio nel mercato/fiera in cui si siano resi disponibili i posteggi.
3. Gli operatori interessati devono presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nel bando stesso.
4. I criteri per la migioria del posteggio sono esplicitati all'interno del bando nel rispetto dei criteri

individuati all'art. 14, comma 4, del presente Regolamento

5. I posteggi che risultino liberi successivamente alle procedure di 'miglioria', possono essere soppressi nel caso in cui il Piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione o riorganizzazione del mercato/fiera o assegnati secondo le modalità previste all'art. 37 della Legge.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere consentito purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che sia rispettato il settore merceologico di appartenenza., previa apposita domanda, da inviare con firma congiunta, all'ufficio S.U.A.P. e Attività produttive che provvede all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'istanza. Dopo l'atto di scambio le autorizzazioni interessate non possono essere oggetto di ulteriore scambio nei due anni successivi.

Articolo 16

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti nel Piano.
2. Il mercato straordinario può svolgersi anche ad organico ridotto: il numero dei posteggi sarà corrispondente al numero dei concessionari che si siano iscritti alla specifica manifestazione. In tal caso, solo per l'edizione in oggetto, è possibile una riassegnazione dei posteggi stessi, secondo i criteri di cui all' art.14, comma 4, presente Regolamento.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti, ove previsti.

Articolo 17

Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. L'individuazione delle aree pubbliche destinate alle attività, indicate agli artt. 8, 19, 25, 26, 30, 31 del presente Regolamento, la modalità di allestimento delle stesse, gli orari per l'accesso degli operatori titolari, delle attività di vendita e delle operazioni di spunta sono determinati nel Piano Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ex art. 43 della Legge.
2. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni dell'1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre, il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente.
3. Il Comune può affidare la gestione dell'esercizio di attività commerciali su area pubblica di iniziativa comunale a soggetti esterni, da individuarsi secondo procedure ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 43, comma 8, della Legge.
4. I criteri e le modalità di individuazione di tali soggetti saranno specificati nel bando; verrà data comunque priorità a consorzi, cooperative, associazioni di cui facciano parte esercenti il commercio in aree pubbliche che esercitino l'attività sul mercato/fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
5. In via straordinaria, il Comune può affidare la gestione di fiere/mercati, fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.

Articolo 18

Circolazione pedonale e veicolare

1. Il Comune stabilisce, con apposita ordinanza emessa ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*), divieti e limitazioni alla circolazione veicolare nell'area destinata a fiere/mercati, fiere promozionali, manifestazioni commerciali straordinarie, posteggi fuori mercato,

fiere promozionali, manifestazioni commerciali straordinarie, posteggi fuori mercato.

2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. Deve essere comunque assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

Articolo 19

Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

1. La concessione, nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato, è rilasciata agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, tenendo conto dei criteri di priorità esplicitati all'art. 37, comma 5, della Legge.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale secondo le modalità esplicitate nel Regolamento della Fiera Antiquaria

Articolo 20

Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, purché non venga superata la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, con le modalità previste all'art. 36, comma 2, della Legge.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito *internet* del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche nel caso in cui si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi e le cooperative cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
5. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del Piano, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 21

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione, il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 22

Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a. delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;

- b. delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
- c. delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 23

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. E' consentito il rilascio di autorizzazione per il commercio e contestuale concessione temporanea di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni commerciali organizzate e gestite dalle Associazioni di categoria dei commercianti o da Enti e Associazioni preposti alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all'integrazione culturale e sociale tra operatori comunitari ed extracomunitari, allo sviluppo del commercio equo e solidale.
2. La partecipazione alle manifestazioni suddette è consentita anche a soggetti non autorizzati al commercio su area pubblica ma iscritti al registro delle imprese per attività di commercio o produzione di beni, anche artigianali o agricoli.

Articolo 24

Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

1. Le domande di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea per le manifestazioni di cui al precedente comma, devono essere presentate dai soggetti organizzatori, con le modalità risultanti dalla apposita modulistica, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.
2. Alla domanda deve essere allegato programma dettagliato delle attività svolte, esplicitando le finalità della manifestazione stessa nonché il numero esatto dei partecipanti, dei quali deve essere fornito un elenco per tipologia merceologica, la planimetria dell'area interessata riportante il posizionamento e la dimensione dei posteggi.
3. Per lo svolgimento di manifestazioni all'interno del centro storico è obbligatorio il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
4. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti morali, professionali, richiesti per l'esercizio dell'attività, da parte degli operatori ammessi a partecipare, nonché per gli operatori del settore alimentare i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi.
5. Deve inoltre essere garantito il rispetto della vigente normativa in maniera igienico-sanitaria e di sicurezza dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari, nonché assicurato il mantenimento della completa pulizia dell'area in concessione durante e al termine della manifestazione.
6. L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione temporanea di posteggio al richiedente, previo parere favorevole delle Direzioni interessate sulla compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico esistente nell'area interessata.

Articolo 25

Mercatini dei non professionisti

1. Il Comune rilascia concessioni di suolo pubblico temporaneo in occasione dello svolgimento di mercatini dei non professionisti di cui all'art. 2, lett. n), del presente Regolamento.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene in ordine di arrivo dei partecipanti alla manifestazione fino all'esaurimento degli spazi disponibili.
3. La partecipazione ai mercatini dei non professionisti è riservata ai possessori del tesserino, di cui all'art. 40 *bis* della Legge, rilasciato dal Comune toscano di residenza o dal Comune toscano in cui si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.

4. Le aree pubbliche dedicate e le modalità di svolgimento dei mercatini dei non professionisti sono individuate nel Piano.
5. Possono essere istituiti mercatini dei non professionisti come manifestazione collaterale a particolari eventi individuati dall'Amministrazione Comunale

Articolo 26

Svuota casa

1. E' consentito lo svolgimento di mercatini cosiddetti 'Svuota casa' la terza domenica del mese, nel periodo da febbraio a ottobre, nelle aree e secondo le modalità individuate nel Piano.
2. I soggetti organizzatori devono presentare apposita istanza allegando l'elenco dei partecipanti che devono essere cittadini residenti nel Comune di Arezzo.
3. Le domande devono essere presentate su apposito modulo almeno 30 gg. giorni prima dell'evento/manifestazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e le modalità previste dal 'Regolamento di disciplina del canone di concessione di suolo pubblico (...)'
4. In caso di richieste concomitanti, la priorità di accettazione delle stesse è così definita:
 - a. associazioni con finalità benefiche;
 - b. associazioni,
 - c. privati cittadini.

In caso di ulteriore concomitanza farà fede l'ordine di arrivo delle domande nel protocollo comunale.

5. La finalità benefica dovrà essere indicata nella domanda e dimostrata, previa rendicontazione delle devoluzioni effettuate entro e non oltre i 30 gg. giorni successivi allo svolgimento della manifestazione.
6. E' ammessa la partecipazione esclusivamente ai soggetti privati (non esercitanti il commercio su area pubblica o privata) ed è altresì vietata la partecipazione dei non professionisti di cui al precedente articolo.
7. Il partecipante ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione e deve essere in possesso di un'autocertificazione sulla proprietà e provenienza da 'uso domestico' dei beni in mostra/vendita.
8. Non è concessa l'area individuata dal Piano per la finalità, di cui al comma 1, allo stesso soggetto organizzatore per più di 3 (tre) eventi nell'anno solare.
9. E' vietata la vendita, l'esposizione e lo scambio di:
 - a. oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli, ai sensi del 'Codice dei Beni Culturali' (d.lgs. n. 42/2004);
 - b. oggetti preziosi;
 - c. esplosivi e armi di qualsiasi tipo;
 - d. oggetti di antiquariato;
 - e. materiale pornografico;
 - f. animali vivi;
 - g. prodotti alimentari, anche se confezionati all'origine.
10. E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell'area assegnata al termine della manifestazione.
11. Non può essere promossa da associazioni diverse una manifestazione che abbia la stessa denominazione.
12. Possono essere istituiti mercati 'Svuota casa' in occasione di particolari eventi, individuati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 27

Autorizzazione temporanea di vendita/somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni non commerciali

1. Ai sensi e secondo i criteri dell'art. 17 della Legge, l'attività temporanea di vendita può essere effettuata da in occasione di particolari eventi, individuati dal Comune a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente ed è soggetta a S.C.I.A. da presentarsi al S.U.A.P. competente per territorio.
2. La S.C.I.A. di attività di vendita temporanea deve essere inoltrata congiuntamente alla richiesta per l'autorizzazione alla manifestazione principale, corredata con l'elenco degli operatori commerciali e non, partecipanti all'evento.
3. Nello stesso ambito è consentita l'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 52 della Legge.
4. Le attività temporanee commerciali e di somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche sono consentite esclusivamente per gli orari e la durata della manifestazione principale a cui si riferiscono, purché la stessa sia debitamente autorizzata, secondo le modalità e i criteri di cui rispettivamente agli artt. 17 e 52 della Legge.
5. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge, il Comune individua le seguenti tipologie di eventi durante i quali è consentita l'attività temporanea di vendita:
 - a. concerti, spettacoli autorizzati/abilitati come pubblico spettacolo;
 - b. eventi sportivi all'aperto e svolti in impianti pubblici;
 - c. eventi letterari presentazioni di libri/ pubblicazioni sia all'aperto che all'interno di biblioteche, scuole, musei, teatri, cinema, librerie esercizi di somministrazione, circoli;
 - d. manifestazioni organizzate da scuole pubbliche o private inerenti programmi di studio;
 - e. eventi organizzati da enti del terzo settore (art. 70 d.lgs. 117/2017), da organizzazioni di volontariato (art. 33 d.lgs. 117/2017), da associazioni di promozione sociale (art. 35 d.lgs. 117/2017), associazioni *pro loco* (art. 16 L.R. 8672016), cooperative (L.R. 58/2018) e comitati in genere in occasione di promozione della propria attività.
6. É in ogni caso consentita l'attività di vendita temporanea in occasione di eventi che abbiano previamente ottenuto, sulla base di apposito progetto, il patrocinio o altra manifestazione di interesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

Titolo 3 - Commercio itinerante

Articolo 28

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a S.C.I.A. da presentare al S.U.A.P. competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.
2. La S.C.I.A. abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 29

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli avvenga nel rispetto delle norme del 'Codice della Strada'. E' sempre vietata l'occupazione di suolo pubblico con strutture esterne al mezzo.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante, durante lo svolgimento di mercati e fiere, in aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.

Articolo 30

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. Nel Piano sono individuate le aree nelle quali l'attività commerciale in forma itinerante è vietata o sottoposta a limitazioni.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è comunque vietato:
 - a. nella Zona "A" ("Centro storico del capoluogo"); dentro l'area definita "delle antiche mura cittadine" e nelle zone tutelate dagli attuali strumenti urbanistici (v. 'Regolamento Urbanistico e Piano strutturale'), nelle frazioni;
 - b. fuori dai centri abitati in qualsiasi tipologia di strada;
 - c. nella tangenziale urbana (tratto compreso tra la S.R. 71 Umbro Casentinese e la S.S. 73 dei Due Mari) e nel raccordo autostradale.
3. E' consentito il commercio itinerante nelle aree situate all'interno del centro abitato, delimitato dai cartelli di località, purché munite di adeguato spazio per la sosta dei veicoli all'esterno della carreggiata, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al precedente articolo.
4. Nel sito internet del Comune è pubblicata planimetria con l'individuazione delle aree dove il commercio itinerante è vietato.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 31

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze urbanistiche, di traffico e viabilità.
2. Il S.U.A.P. competente, in cui ha sede il posteggio, rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'art. 37, comma 3, della Legge.
3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio, sul sito *internet* del Comune e comunicato alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale.

Articolo 32

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati, è effettuata secondo i criteri previsti all'art. 37, comma 7, della Legge e, in subordine, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del presente Regolamento;
2. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al precedente comma.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 33

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione, il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 34

Posteggi isolati legati ad eventi

1. Nel Piano sono individuati, tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, posteggi fuori mercato isolati e/o legati ad eventi o manifestazioni di particolare rilevanza.
2. Il S.U.A.P. rilascia la concessione temporanea di posteggio come previsto dall'art. 37, comma 7, della Legge.

Articolo 35

Circolazione pedonale e veicolare

1. La fruizione delle aree riservate ai posteggi fuori mercato, individuate nel Piano, viene garantita tramite emanazione di ordinanza di divieto di transito e sosta con rimozione, ai sensi del vigente 'Codice della strada', per l'orario di svolgimento dell'attività commerciale, come stabilito nel Piano.

2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il posteggio o per i loro spostamenti.

Titolo 5 - Mercati Agricoli

Articolo 36

Imprenditori agricoli

1. Le disposizioni del presente Regolamento, per quanto attiene il rilascio della sola concessione di posteggio nelle varie tipologie di attività di commercio su area pubblica (mercato, fiera, etc.), si applicano anche agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 41, comma 1, lett. b), della Legge.
2. Per esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio comunale, l'imprenditore agricolo dovrà dare dimostrazione della avvenuta comunicazione al Comune, sede dell'impresa agricola, della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 228/2001 (S.C.I.A.).

Articolo 37

Istituzione e finalità del mercato agricolo

1. Possono essere istituiti, all'interno del territorio comunale, mercati agricoli riservati alla vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli imprenditori agricoli. Tale tipologia di mercato ha come finalità la promozione della vendita diretta di prodotti primari, dal produttore al consumatore finale. In particolare vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a. favorire lo sviluppo della produzione agricola;
 - b. sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
 - c. tutelare l'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative non intensive legate al mondo agricolo locale;
 - d. favorire un mercato basato su un giusto rapporto qualità/prezzo e sulla vendita a "*chilometro zero*";
 - e. assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Articolo 38

Disciplina amministrativa generale

1. L'attività commerciale degli imprenditori agricoli è disciplinata dalla normativa di settore, in particolare dall'art. 4 del d.lgs. 228/2001, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 2, lett. c), della Legge.
2. Al commercio su area pubblica di prodotti agricoli alimentari si applica, oltre la normativa igienico sanitaria vigente, la disciplina prevista dall'art. 6 del Reg. C.E. 852/2004 ("*notifica sanitaria*").
3. I mercati eventualmente, istituiti nel territorio comunale, verranno gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche in caso di affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori o associazioni di categoria del settore agricolo.

Titolo 6 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 39

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base delle disposizioni legislative (art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160) e del ‘*Regolamento di disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica*’.
2. Per le occupazioni non inferiori ai 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione applicando alla tariffa, come risultante dalle previsioni del Regolamento sopra citato, la riduzione del 40%, previo il pagamento anticipato del canone.

Articolo 40

Decadenza del titolo abilitativo

1. Oltre i casi previsti dall'art. 127 della Legge il titolo abilitativo e la concessione decadono:
 - a) nel caso di mancato rispetto della specializzazione merceologica attribuita al posteggio;
 - b) nelle fiere per assenze superiori a 3 anche se giustificate.
2. Il Comune comunica all’interessato l’avvio del procedimento di decadenza fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all’emissione del provvedimento.
3. Per la sospensione volontaria dell’attività, si rinvia a quanto previsto dall’art. 87 della Legge.

Articolo 41

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche, si applicano le sanzioni previste dall'art. 116 della Legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche, si applica quanto previsto alla Sezione III della Legge “*Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche*” - art. 119 e ss.
3. Restano ferme le sanzioni previste per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste da leggi e regolamenti vigenti per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche, di cui all'art. 14 *bis* della Legge 125/2001.
4. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 a 900,00 euro.
5. Per tutte le ipotesi di violazione relative al mancato rispetto delle modalità di allestimento delle aree destinate al commercio su area pubblica, degli orari di accesso, di vendita, di disallestimento e quant'altro disciplinato nel Piano relativo alle attività, di cui ai titoli 2, 3, 4, 5, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 300 euro.
6. Nei casi di particolare gravità o di violazione reiterata, il Comune può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi anche se si è provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.
7. Nel caso di sospensione o revoca, queste sono disposte con lo stesso provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria.
8. Ai sensi degli artt. 4 e 15 del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del servizio comunale competente all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a 516,00 euro.

9. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta a favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.
10. Qualora i beni sottoposti a sequestro siano generi alimentari si procede secondo il disposto dall'art. 123 della Legge.

Articolo 42

Rinvio

1. Per quanto non previsto e/o disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 23 novembre 2018 n. 62.

Articolo 43

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività di adozione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile.